



# COMUNE DI ACCADIA

## PROVINCIA DI FOGGIA

### Ordinanza N. 29 del 29/10/2020

**OGGETTO:** MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE AREE DA INTERDIRE AL PUBBLICO.

#### IL SINDACO

##### Premesso che

- ✓ con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ che con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
- ✓ con Decreto-Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;

##### Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge n. 33 del 2020 convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 relativamente all'art. 2 (sanzioni e controlli);
- il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11;
- il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il DPCM 25 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al DPCM 18 ottobre 2020 e DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. del 18 ottobre nr. 258);

**Visto** l'articolo 2, c. 3-bis del predetto DPCM 25/10/2020., il quale recita: " Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

##### Considerato che:

- sul territorio cittadino sono individuabili aree che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e tali da creare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 21:00 e fino alle ore 02:00;

- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del COVID19, effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Accadia, hanno evidenziato profili di criticità nel garantire il rispetto delle attuali prescrizioni, a causa delle condizioni di forte aggregazione "movida" nelle ore serali e notturne;

**Ravvisata** la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure in grado di contrastare più efficacemente la diffusione del COVID19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

**Valutata** la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 così come integrato dal successivo D.P.C.M. del 25 ottobre 2020, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;

**Considerato** che, in detti atti, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Ravvisata** la necessità di evitare che lo stazionamento di un numero elevato e non preventivabile di persone nella fascia oraria individuata con la precitata ordinanza possa manifestarsi anche in ulteriori zone;

**Ritenuto** necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio,

ORDINANZE n.ro 29 del 29/10/2020

per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente Ordinanza contingibile ed urgente;

**Visto**, in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

**Dato atto** che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

**Valutato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

**Viste** le Ordinanze della Regione Puglia volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

**Visti**

- la legge 07.08.1990 n. 241;

- lo Statuto Comunale

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 54 contenenti la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti;

**Ritenuto** ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa dei contagi;

**Visto** l'art.32 della Costituzione ;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Fermo restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale,

## ORDINA

Per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 24 novembre 2020 - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020, **il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 21:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo**, nelle sotto indicate zone della città:

Via P.S. Mattarella, Via Roma, Piazza Salvatore, Via Mirabella, Piazza S. Luigi, Via Borgo, Piazza Ferro, Piazza Matteotti, Rione Fossi, Villa comunale e tutti i giardini e parchi pubblici della Città.

A tal riguardo ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si precisa che è consentito passeggiare e recarsi presso le attività commerciali.

-Il divieto di consumare alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, ad esclusione delle aree e superfici autorizzate come occupazione di suolo pubblico di pertinenza delle attività commerciali di somministrazione, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;

- Di vietare ogni forma di assembramento sull'intero territorio comunale.

- E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso ) **in tutti i luoghi all'aperto** , **nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino**, in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

- L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie, non si applica ai minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina.

- E' fatto obbligo ai titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento: di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di

sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;

## DISPONE

**La sospensione temporanea delle attività all'interno del palazzetto dello sport sito in via G. Garibaldi, nonché per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto del palazzetto dello sport.**

## INDICA

Alcune raccomandazioni presenti all'interno dell'ultimo **D.P.C.M. del 25 ottobre 2020** "recante nuove restrizioni per il contenimento del contagio da COVID 19".

**Le disposizioni rimarranno in vigore almeno fino al 24 novembre 2020.**

In allegato troverete il documento completo.

### SERVIZI DI RISTORAZIONE

- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) durante la settimana resteranno aperte dalle 5 fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

### ABITAZIONI PRIVATE

Con riguardo alle **abitazioni private**, è **fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

### SPOSTAMENTI

Nel testo del DPCM si "raccomanda fortemente" di "non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

### MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in **forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le **distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento**.

Sono vietate le **feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

### CONVEGNI E CERIMONIE PUBBLICHE

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

### LUOGHI DI CULTO

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

## AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

### **COMUNICA**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio "*on line*", ai fini della divulgazione alla

Accadia, li 29/10/2020

Il Sindaco  
DE PAOLIS AGOSTINO